



Città di Santarcangelo di Romagna *Provincia di Rimini*

Allegato A

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELL'AMBITO DELLA "FASE DUE" DELL'EMERGENZA COVID-19

Il presente Disciplinare regola le modalità di utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte delle attività economiche, al fine di contribuire alla promozione e al sostegno dell'economia locale nell'ambito delle misure fissate per il contenimento dell'emergenza sanitaria del COVID-19. Tali disposizioni vengono emanate nel rispetto di:

- DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, avente ad oggetto: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna;
- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/92/CR01/COV19;

e ad integrazione e modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 15/05/2020, avente ad oggetto: disciplina inerente l'estensione dell'occupazione di superficie da parte delle attività commerciali.

Modalità di Occupazione di Suolo Pubblico

1. Viene consentita alle attività economiche, durante gli orari di apertura, la facoltà di esporre sui marciapiedi e/o lungo le strade del centro storico site all'interno della Zona a Traffico Limitato, la propria merce attraverso l'utilizzo di appositi espositori, carrelli o altri arredi, nelle modalità sotto riportate.
2. L'area di suolo pubblico, antistante esclusivamente il fronte dell'attività, potrà avere una superficie massima di 2 m. in larghezza e 0,50 m. in profondità.
3. L'esposizione di merce sul marciapiede pubblico dovrà avvenire in modo da garantire sempre un corridoio netto di 1,50 m. per il necessario transito dei pedoni, soprattutto di quelli con limitata o impedita capacità motoria.

4. Lungo le strade del centro storico site all'interno della Zona a Traffico Limitato, l'esposizione di merce dovrà avvenire in modo da garantire un corridoio netto di 3,50 m. per il transito dei veicoli.

5. Viene consentito alle attività di artigianato di servizio (parrucchieri, barbieri, centri estetici, ecc.) ed alle attività commerciali alimentari, dove spesso si formano code di attesa a causa degli ingressi contingentati, di posizionare fuori dal proprio ingresso un massimo di n. 2 sedie di cortesia per rendere più agevole l'attesa ai propri clienti, soprattutto a quelli con limitata capacità motoria, e un tavolino di appoggio per i prodotti igienizzanti.

6. L'esposizione di merce o il posizionamento delle sedie di cortesia non potrà avvenire in occasione dei mercati settimanali o degli eventi patrocinati dal Comune, se le suddette aree occupate interferiscono con il regolare svolgimento di tali manifestazioni.

7. Nel caso dovessero emergere situazioni di criticità per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la sicurezza stradale e/o la tutela dell'ambiente, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche.

Rispetto delle Disposizioni Igienico-Sanitarie

1. I titolari delle attività economiche sono tenuti anche nell'esposizione di merce all'esterno del proprio negozio a rispettare le disposizioni del "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna", così come integrate dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/92/CR01/COV19".

2. In caso di esposizione e vendita di abbigliamento su suolo pubblico, i titolari delle attività economiche sono tenuti a mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce, toccandola. In alternativa dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, mettendo a disposizione del cliente idonei prodotti igienizzanti.

3. Fra gli arredi posti su suolo pubblico e l'ingresso e/o l'uscita dell'attività economica dovrà essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Decoro nell'Utilizzo di Suolo Pubblico

1. L'esposizione di merce da parte dell'attività economica dovrà essere concepita come un'estensione della propria vetrina, e come tale deve essere concepita sia nella tipologia di merce che nelle modalità di esposizione che si intendono seguire.

2. Gli arredi per le finalità di cui al presente Disciplinare dovranno contribuire alla qualità dell'immagine complessiva del contesto storico ed architettonico circostante ed essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

3. In centro storico sono ammessi arredi solo in legno, ferro o ferro e legno.

4. La merce dovrà essere esposta in maniera molto discreta su suolo pubblico e riportare semplicemente il cartellino del prezzo.

Esenzione Canone di Occupazione di Suolo Pubblico

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte delle attività economiche che avverranno nel rispetto del presente Disciplinare sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Validità dell'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico

La validità delle modalità di occupazione temporanea di suolo pubblico da parte delle attività economiche descritte nel presente disciplinare è compresa dal 18 maggio al 31 ottobre 2020.

Modalità di Comunicazione

Le attività economiche, che intendono occupare temporaneamente il suolo pubblico nel rispetto del presente Disciplinare, sono tenute a compilare ed inviare all'indirizzo pec del SUAP Valmarecchia (suap.valmarecchia@legalmail.it) il modulo in allegato.

Assieme a tale modulo dovranno essere trasmesse:

- una planimetria/ estratto di mappa che riporta semplicemente le dimensioni dell'area da occupare;
- foto degli arredi che si intendono utilizzare.

Inosservanza del Disciplinare

1. L'accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, che non siano già previste da specifiche leggi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria negli importi compresi da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i., nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico è soggetta inoltre alle sanzioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada.

3. Le sanzioni amministrative previste si applicano nei principi e nelle procedure della Legge n. 689/81 e s.m.i.

Entrata in Vigore

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data della esecutività della delibera di approvazione ed ha validità retroattiva dalla sua approvazione, e più precisamente dal 18 maggio al 31 ottobre 2020 .